



COMUNE DI LUINO
Provincia di Varese

REGOLAMENTO CIMITERIALE

CAPO 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 1

Il presente regolamento ha lo scopo di coordinare, in armonia con:

- le disposizioni del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285;
- la L.R. n. 22 del 18 novembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni,

tutte le disposizioni che attengono i servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione delle salme e parti di esse, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione dei sepolcri, ed in genere sulle attività che interessano la gestione dei cimiteri comunali.

CAPO 2

DIREZIONE E SORVEGLIANZA

ART. 2

I cimiteri del Comune sono quattro:

- 1) CIMITERO CAPOLUOGO
- 2) CIMITERO VOLDOMINO
- 3) CIMITERO COLMEGNA
- 4) CIMITERO BIVIGLIONE

ART. 3

La direzione dei cimiteri è devoluta:

- a) all'ufficio tecnico per la parte tecnico-estetica e per l'espletamento dei servizi di manutenzione e custodia, che potranno essere affidati in appalto a ditte specializzate;
- b) all'ufficiale di stato civile per le funzioni di polizia mortuaria (permesso di seppellimento, autorizzazione al trasporto di cadaveri, accettazione delle richieste di cremazione);
- c) all'ufficio contratti per la formalizzazione delle concessioni.

CAPO 3

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI E SUE ATTRIBUZIONI

ART. 4

La vigilanza dei cimiteri spetta al Custode che è responsabile dell'osservanza del presente regolamento. Il servizio di custodia dei cimiteri può essere svolto da dipendenti comunali o affidato a terzi in appalto.

ART.5

Dovranno essere cura particolare dal custode le seguenti funzioni:

1) al giungere dei feretri ai cimiteri, constatare l'ora dell'arrivo, facendone annotazione sul foglio di consegna che gli sarà presentato dall'agente incaricato di accompagnare il carro funebre. Controllare se il nome inciso sulla targa applicata al feretro corrisponda a quello cui si riferisce il permesso di seppellimento che il predetto agente gli rimetterà, e trovato tutto regolare, disporre perché il feretro sia portato sul luogo destinato per la sepoltura. Qualora constataste qualche irregolarità, fosse anche di materiale scritturazione, dovrà informare sollecitamente per iscritto l'Ufficio di Stato Civile ed attendere da questo i relativi provvedimenti, sospendendo intanto il seppellimento della salma, che provvisoriamente sarà deposta nella camera mortuaria.

2) Prima di effettuare qualsiasi inumazione, sia comune che temporanea deve accertarsi che il feretro corrisponda alle prescrizioni previste dalla legge, così come prima di effettuare qualsiasi tumulazione dovrà accertarsi che il feretro corrisponda alle prescrizioni previste dalla legge, in difetto delle quali dovrà sospendere il seppellimento, ricoverare la salma nella camera mortuaria e dare immediato avviso all'Ufficio di Stato Civile, il quale provvederà ad ingiungere agli interessati a provvedere alla regolarizzazione, i quali saranno pure tenuti al pagamento della tassa di deposito di cui alla tabella allegata al presente regolamento.

3) Il custode dovrà inoltre:

- a) Provvedere affinché l'erba cresciuta sui tumuli dei campi comuni sia falciata e smaltita, come pure i fiori deposti sulle sepolture, quando cominciano ad avvizzirsi e tutti i resti di feretri, abiti od altro appartenente al cadavere, che siano raccolti in seguito ad esumazione.
- b) Riferire all'ufficio tecnico i guasti avvenuti nelle tombe perpetue e temporanee nonchè eventuali inconvenienti che si verificassero in materia igienico-sanitaria;
- c) Provvedere che siano sempre pronte delle fosse in campo a rotazione per l'eventuale sotterramento dei cadaveri;
- d) Fornire, a richiesta dei visitatori dei cimiteri, tutte le notizie concernenti le sepolture;
- e) Ottemperare a tutte le eventuali prescrizioni che gli venissero ordinate dall'ufficio tecnico.
- f) Assistere alle correttezza delle operazioni - autorizzate dal competente ufficio comunale - di tumulazione, inumazione ed estumulazione eseguite a cura dei privati sulle concessioni di loro proprietà.

ART. 6

Il custode ha l'obbligo di:

- a) aprire e chiudere il cimitero, secondo l'orario stabilito dall'autorità comunale;
- b) curare il servizio regolare e la sorveglianza dei cimiteri, tanto di giorno quanto di notte, quando fosse necessario;
- c) vigilare che non siano introdotti nei cimiteri oggetti estranei al servizio, che non vengano in nessun modo manomessi i muri, i pilastri, le iscrizioni, i monumenti, gli spazi erbosi e gli arbusti, i fiori o quant'altro è di pertinenza dei cimiteri stessi, e che le persone le quali vi entrano per lavorare o per visitare, si comportino conformemente a quanto è disposto dalle norme municipali.

Nelle attribuzioni delle inumazioni in campo comune è compreso:

- l'escavazione ed il riempimento delle fosse in campo a rotazione decennale;
- il collocamento delle salme nelle sepolture;
- la esumazione ordinarie dei cadaveri;
- la manutenzione e pulizia dei campi e dei viali e tappeti verdi, edicole camere mortuarie e servizi igienici pubblici.

Dovrà sempre prestarsi all'esecuzione delle mansioni che venissero ordinate nell'interesse del servizio dall'autorità comunale. E' pure suo compito di attuare i lavori di piccola sistemazione, finalizzati a garantire il decoro degli spazi cimiteriali.

ART. 7

Al personale addetto al cimitero è proibito ingerirsi in commissioni estranee alle loro prestazioni, di fornire chiarimenti non attinenti al proprio servizio, chiedere od accettare mance ed è punibile a norma di legge il sottrarre qualunque oggetto appartenente ai cadaveri.

Detto personale dovrà sempre tenere un contegno riservato e dignitoso quale si addice alla natura del servizio ed alla serietà del luogo.

CAPO 4

ORARIO DEI CIMITERI - PRESCRIZIONI PER I VISITATORI

ART. 8

I cimiteri saranno aperti al pubblico secondo l'orario prescritto dal Sindaco. All'ora di chiusura tutte le persone che vi si trovano all'interno del cimitero dovranno uscire. Al cimitero chiuso non potrà accedere nessuno, salvo il personale addetto al servizio mortuario o di pubblica sicurezza.

ART. 9

Non è permesso entrare nei cimiteri che a piedi. E' interdetto l'accesso ai mendicanti, alle persone che portano strumenti musicali, ceste, pacchi ed involti, alle persone che hanno cani od animali domestici con sé, a quelle che trovansi in stato di ubriachezza, a quelle che sono vestite in maniera disdicevole al luogo, nonché infine, ai fanciulli dell'età inferiore ai 10 anni quando non siano accompagnati da persone adulte.

E' proibito scalare il muro di cinta e scavalcare i cancelli.

Nell'interno dei cimiteri si dovrà serbare un contegno serio e corretto quale si addice al luogo, astenersi dal fumare, dal cantare o commettere atti contrari alla decenza.

Non si devono disturbare i dolenti.

E' vietato percorrere altri spazi che non siano viali o sentieri a ciò destinati, guastare, lordare, deteriorare in qualunque modo le sepolture, i tappeti verdi, i fiori, i monumenti e qualunque oggetto.

Nell'interno e nelle adiacenze è vietato l'accattonaggio.

ART. 10

Tanto nei cimiteri quanto nelle adiacenze è vietato di fare deposito d'oggetti funebri o di qualsiasi altra natura senza il relativo permesso del Sindaco. Nei cimiteri è pure vietato appendere od affiggere avvisi di pubblicità di qualunque genere.

ART.11

Nessun oggetto potrà essere asportato dai cimiteri se non per ragioni di servizio o per disposizioni dell'autorità comunale.

ART. 12

E' vietato introdurre nei cimiteri o porre sulle sepolture, tanto gratuite che a pagamento, le custodie delle corone o dipinti o ricami su stoffa o su carta.

CAPO 5

ACCETTAZIONE DELLE SALME AI CIMITERI E LORO REGISTRAZIONE

ART. 13

Il Comune è tenuto a garantire la sepoltura:

- a) dei cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) dei cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) dei cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata già esistente al momento del decesso nel cimitero del comune;
- d) dei nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) dei resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 14

Nessun cadavere può essere inumato o tumulato nel cimitero se non è accompagnato dalla autorizzazione alla sepoltura.

Tale atto dovrà essere ritirato e conservato a cura dell'Ente.

ART. 15

Se viene portato al Cimitero un cadavere privo dei regolari indumenti, il custode del cimitero lo farà deporre nella camera mortuaria avvertendo immediatamente l'ufficio comunale competente.

ART. 16

Per ciascun cimitero dovrà essere conservato un registro, anche con modalità informatiche, sul quale dovranno giornalmente essere effettuate le seguenti registrazioni:

- a) le inumazioni e le tumulazioni che verranno eseguite, precisando il nome, cognome, data e luogo di nascita e di morte, nazionalità del sepolto, risultanti dal certificato di autorizzazione al trasporto, nonché l'anno, il giorno e l'ora, il luogo ed il numero progressivo del seppellimento.
- b) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazioni o traslazioni.

CAPO 6

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 17

Le sepolture si distinguono in comuni e private temporanee.

ART. 18

Le sepolture comuni sono ad inumazione gratuita, nel campo comune a rotazione.

Le sepolture private sono a pagamento e vengono date in concessione, eventualmente rinnovabile su richiesta alla scadenza, con ulteriore pagamento di quanto stabilito in apposita tabella.

ART. 19

I posti comuni e quelli temporanei dovranno essere occupati da una sola salma.

ART. 20

I posti privati semplici a concessione, potranno essere occupati al massimo da tre feretri e da sei cassette ossario.

ART. 21

I posti privati doppi a concessione potranno essere occupati da un massimo di sei feretri e di dodici cassette ossario.

ART. 22

Le cappelle non hanno limite di numero di tumulazione.

ART. 23

I colombari possono essere semplici di testa o doppi di testa, a seconda della posizione del loculo rispetto alla lapide e del numero di possibili tumulazioni.

ART. 24

I loculi sono costruiti dal Comune e vengono concessi previo pagamento del prezzo di cui alla tariffa allegata al presente regolamento. Alla scadenza i concessionari avranno la facoltà di rinnovo della concessione, previo pagamento della relativa tassa, oppure di far ritirare a proprie spese i resti nelle cellette ossario.

ART. 25

Ogni cassetta inserita nelle cellette ossario deve essere occupata dai resti di un solo cadavere.

ART. 26

Nessuna concessione privata è valida se non risulta che si sia provveduto al pagamento dell'importo relativo, secondo le tariffe di cui alle tabelle allegate.

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati presso la Tesoreria comunale dell'Ente sulla scorta della correlata reversale di incasso emessa dal competente ufficio.

ART. 27

Le tumulazioni private temporanee possono occupare aree con tombe ad un posto, con tombe doppie e con cappelle, oppure ossari nelle edicole comunali.

ART. 28

Le dimensioni e le disposizioni delle aree e delle edicole risultano dai piani regolatori dei cimiteri, a disposizione del pubblico, presso l'ufficio tecnico comunale.

ART. 29

Le tariffe relative alle concessioni private temporanee ed ai servizi cimiteriali, risultano dalle tabelle A), B) e C) allegate al presente regolamento.

CAPO 7

TUMULAZIONI PROVVISORIE

ART. 30

Tutti i casi in cui si debba per qualche tempo sospendere il trasporto di cadaveri fuori Comune, o la loro tumulazione in sepolcro di famiglia, dentro o fuori del cimitero comunale, i cadaveri stessi dovranno, trascorso il tempo di osservazione, essere collocati in cassa metallica saldata a fuoco e depositati nelle apposite nicchie del cimitero urbano.

ART. 31

La tumulazione provvisoria dovrà protrarsi per il tempo strettamente indispensabile all'espletamento delle pratiche od alla costruzione del sepolcro.

Durante il periodo di tumulazione provvisoria decorrerà la tassa d'occupazione prevista dalla tabella C) della tariffa annessa al presente regolamento.

ART. 32

Oltre ai casi di cui agli articoli precedenti, non sono ammesse tumulazioni provvisorie. Ordinariamente la durata massima del periodo di tumulazione provvisoria si intende di anni 2; solo in caso di provata necessità tale durata potrà essere protratta a giudizio dell'autorità comunale.

CAPO 8

ESUMAZIONI

ART. 33

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo quando, trascorso il decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepolture private, si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti.

Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini nell'interesse della giustizia, o per essere trasportati in altre sepolture o cremati.

ART. 34

Per procedere alle esumazioni ordinarie non occorre alcun ordine o permesso speciale. A ciò provvede il Comune sotto la propria responsabilità ed a seconda del bisogno, decorso il decennio di inumazione del cadavere.

ART. 35

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro che ne avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette ossario da essi acquistate nel recinto del cimitero.

I resti degli indumenti, casse ecc. devono essere raccolti a parte e smaltiti dall'impresa referente per lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 36

Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria, ovvero autorizzate dall'autorità comunale.

ART. 37

Se l'esumazione è ordinata dall'Autorità giudiziaria, il cadavere sarà trasferito osservando tutte le norme che saranno disposte dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche.

ART. 38

Se l'esumazione è autorizzata dall'autorità comunale, si dovranno osservare tutte le prescrizioni che verranno, caso per caso, disposte.

ART. 39

Alle esumazioni ordinarie e straordinarie deve sempre assistere un addetto ai servizi cimiteriali.

ART. 40

Non può essere autorizzata l'esumazione di un cadavere di un individuo morto di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Autorità sanitaria dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 41

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità giudiziaria, non saranno concesse esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

CAPO 9

DIVISIONE DEI CIMITERI ED ORDINE DI SEPPELLIMENTO

ART. 42

I cimiteri sono divisi in campi, ed i campi in posti da sepolture comuni, temporanee e private. I campi sono distinti da numeri romani, i posti e le aree con numeri arabi progressivi per ciascuna categoria.

ART. 43

I colombari e gli ossari sono divisi in facciate distinti con numeri e lettere dell'alfabeto.

ART. 44

I posti a tumulazione a concessione privata temporanea sono a scelta del richiedente, nel rispetto dell'ordine progressivo risultante dalle concessioni assegnate.

CAPO 10

DIMENSIONI DELLE FOSSE E DELLE AREE

ART. 45

Le fosse per inumazioni comuni devono essere scavate con dimensioni minime di mt. 1,5 e massime di mt. 2 di profondità dal piano superficiale del cimitero, e debbono essere preparate volta per volta secondo le necessità, per essere ricolmate dopo deposto il feretro, in guisa che la terra scavata alla superficie venga preferibilmente disposta intorno al feretro stesso e quella profonda sia messa in superficie.

ART. 46

Le fosse per inumazione comune di cadaveri aventi oltre 10 anni di età, debbono avere nella loro parte più profonda la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di cm. 80 e debbono distare, l'una dall'altra, per ogni lato, di almeno cm. 60 da destinarsi a vialetto di passaggio.

ART. 47

Le fosse per inumazione comune di ragazzi al di sotto di 10 anni devono avere nella parte più profonda una lunghezza minima di 1 metro e massima di mt. 1.50 ed una larghezza di cm. 50 e debbono distare l'una dall'altra almeno 60 cm. da destinarsi a vialetto di passaggio.

ART. 48

Le fosse per tumulazioni private temporanee vengono concesse nei luoghi e nei campi appositamente regolamentati.

ART. 49

Le aree per tumulazioni private temporanee ad un posto dovranno avere dimensioni di mt. 1 di larghezza per mt.2 di lunghezza; tra una tomba e l'altra, nei due sensi, dovranno risultare di almeno cm. 50 di larghezza.

ART. 50

Le aree per tumulazioni private temporanee doppie dovranno avere dimensioni di mt. 2 di larghezza per mt. 2 di lunghezza e distare l'una dall'altra cm. 50 come all'articolo precedente.

ART. 51

Le aree per cappelle, vendute a metro quadrato, non potranno avere superficie inferiore a mq. 25 ed altezza superiore a mt. 6,50 misurata al colmo. La loro precisa ubicazione, quindi le specifiche dimensionali massime per ogni cimitero, saranno definite di volta in volta, secondo i piani regolatori e le necessità contingenti.

CAPO 11

LAPIDI - MONUMENTI - SEPOLCRI - CAPPELLE

ART. 52

I posti comuni saranno distinti da un cippo obbligatorio in pietra viva o marmo contrassegnato dall'anno di morte e numero progressivo incisi su targhetta di marmo.

ART. 53

Per i posti comuni è permessa l'apposizione di un contorno in pietre, in cemento od in marmo, di spessore fuoriterra non superiore a cm. 15 con dimensioni esterne obbligate di cm. 80 per cm. 180 per gli adulti e di cm 50 per 1 metro per gli infanti. La croce o la lapide, che potrà essere apposta su una delle testate, dovrà avere altezza massima di mt. 1,25 dal piano terra.

ART. 54

Sui posti privati a concessione temporanea, entro due anni dalla data di concessione, dovrà erigersi, a cura e spese del concessionario, un monumento delle dimensioni equivalenti all'area concessa e di altezza massima di mt. 2. 80 da approvarsi dal competente Ufficio Tecnico comunale.

Trascorso tale termine senza che il concessionario abbia provveduto alla posa del monumento, la concessione decadrà di diritto ed il Comune potrà far esumare la salma ed inumarla in campo comune.

ART. 55

Sulle aree per cappelle, nei limiti delle dimensioni planimetriche del terreno concesso, potranno erigersi edicole di altezza massima di mt. 6,50 misurati al colmo, salvo l'approvazione del progetto da parte dell'Autorità comunale.

ART. 56

I colombari delle edicole comunali vengono chiusi mediante semplice tramezza in muratura. Il concessionario a proprie spese dovrà provvedere alla posa di lastra di marmo del tipo da approvarsi dalla competente autorità.

ART. 57

Per i colombari sotterranei ed esterni vale quanto stabilito all'articolo precedente.

Per le cellette ossario vale pure quanto stabilito nell'articolo precedente e nelle stesse sono raccolti i resti dei cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta è destinata a raccogliere le ossa di un solo cadavere.

Quando, in seguito all'esumazione, si rinvenissero i resti del cadavere non ridotti in stato da potersi collocare nelle cellette, i resti stessi dovranno essere inumati nuovamente in quella parte del cimitero che il servizio cimiteriale individuerà.

CAPO 12

LE CONCESSIONI

ART. 58

Le concessioni private temporanee dovranno essere richieste mediante speciale domanda in bollo, specificante le generalità dell'intestatario o degli intestatari della concessione e del richiedente.

ART. 59

Le cellette ossario non possono essere assegnate a persone viventi.

ART. 60

Per tutte le concessioni sarà stipulato formale contratto, le cui spese saranno a carico del richiedente.

ART. 61

Il diritto di sepolcro è fuori commercio: le concessioni acquisite non si possono cedere o trasferire a terzi.

Il diritto di tumulazione è esclusivamente riservato agli intestatari, ai loro ascendenti o discendenti di qualsiasi grado e rispettivi coniugi ed altri eredi legittimi e testamentari che provino, a sensi di legge, questa loro qualità. Per intestatari si debbono ritenere esclusivamente quelli risultanti dall'atto della concessione originale.

ART. 62

Gli eredi tutti sono tenuti responsabili in via solidale ed indivisibile verso il Comune per gli obblighi inerenti la concessione, ivi compresa l'accurata manutenzione delle opere esistenti sulla concessione stessa. I documenti legali comprovanti la qualità di eredi dovranno conservarsi agli atti comunali.

ART. 63

Le concessioni private temporanee vengono definite nei seguenti periodi:

- a) concessione di loculi, di cellette ossari e di aree cimiteriali: anni 40 (quaranta)
- b) concessioni di aree per la costruzione di cappelle gentilizie private in elevazione (aree cimiteriali da almeno mq. 25): anni 90 (novanta).

Qualora per difettosa costruzione o per trascurata manutenzione risultassero necessarie opere di restauro ed in genere di riparazione e ripristino di colombari, ossari o tombe, sia concessi in modo temporaneo che perpetuo, l'Amministrazione emetterà ordinanza nei confronti degli interessati e responsabili alla manutenzione, per l'esecuzione dei lavori occorrenti e ciò entro un termine prestabilito non inferiore a 90 giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine senza che le opere richieste siano state eseguite, l'Amministrazione comunale potrà disporre la decadenza della

concessione che pertanto si intenderà revocata ad ogni effetto e l'area già concessa ritornerà nella libera disponibilità dell'Amministrazione comunale.

Anche i manufatti o monumenti esistenti sull'area verranno acquisiti gratuitamente dal Comune. I resti mortali contenuti nell'area oggetto della concessione revocata verranno rimossi d'ufficio e portati ad ossario comune.

Alla scadenza delle concessioni, gli interessati potranno richiedere il rinnovo per analogo periodo di tempo, con pagamento di un canone corrispondente al 50% della tariffa in vigore al tempo del rinnovo. In mancanza di tale domanda e del pagamento del canone dovuto, l'area concessa ed il monumento o la cappella su di essa costruita cadranno nella libera disponibilità del Comune. Nessuna somma o risarcimento sarà dovuto dal Comune per l'acquisizione dei monumenti e cappelle, che pertanto si intenderà effettuata a titolo gratuito. Dei monumenti o cappelle acquisite, il Comune potrà effettuare la demolizione oppure cedere a terzi richiedenti il manufatto, a titolo oneroso ed a prezzo di stima effettuando dall'ufficio comunale, in occasione della nuova concessione dell'area.

ART. 64

Entro un anno dalla data della concessione dovrà essere presentato il progetto relativo alla costruzione del monumento sull'area data in concessione. Le opere dovranno risultare ultimate entro due anni dalla citata data di concessione.

Trascorso questo termine senza che le opere siano state ultimate, la concessione stessa si riterrà decaduta ed il Comune rientrerà, senza obbligo di rimborso, nella libera disponibilità dell'area e diventerà proprietario delle opere parzialmente eseguite, senza altro obbligo che quello di collocare le salme eventualmente depositate e non ancora mineralizzate in campo comune ed i resti nell'ossario comunale.

ART. 65

A lavori ultimati dovrà essere prodotta la dichiarazione di ultimazione lavori da parte della Direzione Lavori, ovvero nel caso in cui all'art. 68 ultimo comma, da parte del marmista costruttore, al fine di garantire che tali opere rispondano perfettamente al progetto approvato ed alle prescrizioni del presente Regolamento.

Qualsiasi modifica da apportare alle opere dovrà riportare l'approvazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

Ove da tale verifica risulti che le opere siano state eseguite in difformità del progetto approvato o comunque con esecuzione irregolare, l'Amministrazione potrà disporre la decadenza della concessione, adottando in merito i provvedimenti indicati nell'articolo precedente.

ART. 66

Nel caso di rinuncia per qualsiasi titolo allo spazio concesso per erigervi una sepoltura, ai loculi per salme o alle cellette ossario, il concessionario avrà diritto al rimborso della somma versata a pagamento della concessione stessa con defalco a favore del Comune dell'ammontare del 20% di tale importo oltre ad una quota pari al 5% della somma inizialmente pagata per ogni anno o frazione di anno dalla concessione iniziata.

La rinuncia esercitata trascorsi dieci anni dalla data della concessione, non dà diritto ad alcun rimborso.

Qualora il concessionario, o l'avente causa, intendesse commutare la concessione:

- di un colombario per l'acquisizione in concessione di una tomba o ossario
- di una tomba per l'acquisizione in concessione di un ossario o di diversa tomba
- di un ossario per l'acquisizione in concessione di una tomba o di un colombario

dovrà corrispondere al Comune l'importo previsto dalle tariffe vigenti al momento della nuova concessione, decurtato da quello versato al momento del precedente atto concessionale. La nuova concessione avrà peraltro scadenza alla medesima data di quella permutata, ed a tale scadenza potrà essere rinnovata per altro analogo periodo.

Non si farà luogo ad indennizzo per le costruzioni esistenti sulle aree per le quali è stata richiesta la commutazione della concessione intendendosi tali costruzioni acquisite dal Comune a titolo gratuito.

CAPO 13

PROGETTI

ART. 67

Per le concessioni private temporanee, ad esclusione dei colombari sopraelevati, e delle cellette ossario, entro i termini previsti dal presente Regolamento, dovrà essere inoltrata domanda, all'autorità comunale, di nulla – osta per la costruzione di tomba, cappella, o lapide funeraria.

La domanda, in bollo, firmata dal richiedente, dovrà richiamare gli estremi della concessione per la quale la costruzione è progettata e descrivere dettagliatamente l'opera, i cui tipi dovranno essere allegati secondo l'articolo che segue, i materiali da usare e la loro lavorazione, nonché le eventuali epigrafi.

ART. 68

I tipi di progetto, in duplice copia, dovranno essere nel rapporto di almeno 1/20 e presentare l'opera in ogni suo aspetto. Dovranno pure nel rapporto essere presentati dettagli delle sagome e degli ornati nel rapporto di almeno 1/5.

Sono pure richiesti i tipi dei cancelli, inferriate, lampade, vasi e di ogni accessorio decorativo.

Per dette opere scultorie o pittoriche dovrà presentarsi una fotografia dei bozzetti.

In casi particolari, a giudizio dell'Ufficio Tecnico comunale, potranno essere richiesti, oltre ai tipi di cui sopra, un modello o bozzetto tale che possa offrire una esatta idea dell'opera nel suo complesso o in qualche dettaglio.

I progetti e le fotografie dei bozzetti dovranno essere firmate oltre che dal richiedente, dall'autore e dal Direttore dei Lavori, i quali dovranno essere ingegneri, architetti o geometri iscritti ai rispettivi albi professionali.

Per i monumenti destinati a concessioni private temporanee ad uno o due posti (mq.2 o mq.4) per le quali è esclusa la costruzione muraria in elevazione, per le lapidi dei colombari è sufficiente, oltre alla firma del richiedente, quella del marmista costruttore.

ART. 69

Nessuna costruzione potrà essere iniziata nei cimiteri senza il nulla-osta comunale, salvo l'apposizione (sino all'epoca della costruzione del monumento) di una lastra o di un cartello provvisorio indicante il nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto.

ART. 70

Nelle tombe e nelle cappelle, prima di iniziare le opere di sopraelevazione, dovranno, a cura dell'ufficio tecnico e dietro richiesta dell'interessato, essere assegnati i punti fissi delimitati esattamente l'area concessa dalla quale non dovranno sporgere in alcuna parte.

ART. 71

Le epigrafi devono essere autorizzate dall'autorità comunale; quando però si limitino alle generalità della salma ed alle date riferentesi alla nascita ed alla morte, non è necessaria l'autorizzazione comunale.

ART. 72

I lampadini ed in genere tutti gli accessori devono essere di tipo approvato ed armonizzare per forma, dimensioni e carattere decorativo, col numero cui sono applicati.

E' vietato in modo assoluto l'applicazione di fotografie su carta o tela anche se difese da custodia di vetro o metallo.

CAPO 14

PRESCRIZIONI PER LE COSTRUZIONI FUNEBRI

ART. 73

I monumenti dovranno posare su solide fondamenta. Le lapidi in marmo verticali, quelle inclinate e quelle che servono per pavimentazione non possono avere spessore inferiore a 5 cm. Le prime dovranno poggiare su un massiccio di pietra di un sol pezzo, le altre dovranno essere sostenute da un contorno di pietra dura in non più di 4 pezzi (uno per capo) dallo spessore minimo di cm.10.

I monumenti in genere dovranno presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni, specialmente altimetriche, e in relazione alla qualità dei materiali con cui sono forgiati, a dettame dell'ufficio tecnico comunale.

Di regola lo spessore delle croci, cimase, parapetti, lapidi verticali isolate di pietra, non potrà essere inferiore ad un decimo della loro altezza.

E' vietato per la costruzione dei monumenti l'impiego di pietra artificiale comprese le terracotte, delle pietre calcaree, e delle puddinghe, del ferro e della ghisa.

I materiali da impiegare nella costruzione dei monumenti debbono essere di provata curabilità.

Le chiavelle di collegamento delle pietre saranno di metallo che non porti inconvenienti di macchie di ruggine od altro e perciò bronzo, ottone, rame od alluminio, escluso il ferro.

E' vietato l'uso dello zolfo per l'assicurazione delle parti metalliche alle pietre.

ART. 74

Nelle costruzioni funebri è assolutamente escluso l'impiego del legno e sono vietati i plafoni di cannette.

Il rivestimento esterno, quando non sia di mattoni a parametro, dovrà essere in pietra naturale (escluse le arenarie e le calcari tenere) e così dicasi di tutte le membrature decorative, ammettendosi però l'uso delle terre cotte, quando ciò sia richiesto dal carattere della decorazione.

Lo zoccolo, gli scamilli, i gradini devono essere unicamente di pietra dura naturale.

Quando la parte fuori terra è costruita in muratura, il muro grezzo (escluso lo spessore del rivestimento di pietra o in mattoni a parametro, che non potrà mai essere inferiore a cm. 10) sarà di almeno tre teste e cioè circa m. 0,38.

Quando in luogo del muro in laterizio, si esegua la struttura in conglomerato cementizio, lo spesso minimo di questo sarà di mt. 0,25.

Quando la parte fuori terra è costruita in pietra da taglio a tutto spessore, lo spessore minimo di questo sarà di mt. 0,25.

I tombini interrati per le tumulazioni semplici e doppie dovranno essere costruiti in muratura di mattoni dello spessore di almeno due teste,intonacati interamente in cemento lisciato.

Ciascun posto dovrà avere dimensioni non inferiori a mt. 2,25 di lunghezza, mt. 0,75 di larghezza e mt. 0,70 di profondità ed essere ricoperto con lastre di cemento e di beola dello spessore minimo di cm. 10 coi giunti sigillati.

ART. 75

Per la costruzione di cappelle è fatto obbligo all'esecutore dei lavori di recingere lo spazio su cui devono sorgere le opere, con un assito di tavole, costruito a regola d'arte.

Non sarà permesso di occupare gli altri posti limitrofi e solo si potrà occupare, temporaneamente, per comodo di lavoro, una piccola porzione di viali circostanti da assegnarsi dall'Ufficio tecnico.

Si riterranno responsabili in solido, tanto il concessionario che l'assuntore dei lavori, di tutti i guasti che venissero in corso di opera arrecati dai loro dipendenti alla proprietà comunale o privata.

E' fatto obbligo di usare ogni cautela durante i lavori perché non vengano imbrattati o guastati i muri, gli zoccoli, le piantagioni, i viali, i monumenti ecc. e di provvedere ad opera compiuta, a ripulire, restaurare, nonché risarcire i danni in casi di guasti e roture.

ART. 76

Non è concesso di collocare un monumento unico su due o più sepolture contermini se non trattasi di parenti, e se le concessioni non abbiano scadenza nello stesso anno.

ART. 77

Nelle concessioni private temporanee è obbligatoria la costruzione di tombino in muratura a contenimento del cofano mortuario e sostegno dal monumento.

La manutenzione delle tombe, delle cappelle e delle lapidi dei colombari e degli ossari, è a carico dei concessionari.

La manutenzione delle arcate, edicole ed in genere costruzioni comunali è a carico dell'Amministrazione comunale.

ART. 78

Le lapidi di chiusura dei loculi dei colombari sotterranei ed esterni devono essere unicamente in marmo ed in bronzo e possono portare incisioni, osservate le norme del capo 13.

La proiezione orizzontale della lapide deve occupare tutto il prospetto del loculo senza sporgere dal contorno di questo.

Sono ammessi porta fiori di marmo e di bronzo od altro metallo, escluso il ferro e la ghisa, della sporgenza massima di mt. 0,10 dalla fascetta di rivestimento.

I medaglioni in rilievo non potranno sporgere oltre i cm. misurati come sopra.

Sono permesse le decorazioni policrome, i dipinti ad olio, i ritratti a smalto in porcellana, esclusi quelli in carta o stoffa anche se difesi da custodia in vetro o metallo.

ART. 79

Sulle fosse e sulle tombe, sia comuni che private, non è concessa l'apposizione di porta – corone, corone od altri segni che non siano quelli comunali e regolarmente approvati. Sono escluse le croci di legno.

ART. 80

Quando il monumento non occupi per intero lo spazio concesso nello spazio racchiuso fra il cordone di delimitazione ed il monumento potranno essere coltivati fiori o piccoli arbusti, che non superino l'altezza di cm. 80.

ART. 81

Tutti i monumenti dovranno, preferibilmente, essere costruiti in guisa da poter effettuare le tumulazioni senza manomettere i viali. Nel caso che tale manomissione si rendesse necessaria, l'interessato dovrà richiedere all'Autorità comunale speciale autorizzazione, pagare la tassa relativa ed effettuare un deposito cauzionale, a giudizio dell'ufficio tecnico, a garanzia del perfetto ripristino del viale manomesso. Il deposito cauzionale sarà restituito dietro autorizzazione dell'ufficio tecnico.

ART. 82

Le pietre destinate alla costruzione dei monumenti e segni funerari, non potranno essere lavorate nei cimiteri, ma dovranno essere introdotte solo quando siano in condizioni già perfette per essere messe in opera.

Si fa eccezione per il caso di iscrizioni da farsi sulle lapidi e sui monumenti che già si trovino nel cimitero e dietro permesso dell'Autorità comunale.

ART. 83

La terra, le pietre e tutto ciò che sopravanzasse alle opere eseguite o in stato di esecuzione, dovranno essere asportati dai costruttori delle opere; in caso contrario si provvederà d'ufficio a totale spesa degli interessati concessionari.

ART. 84

Dal 26 ottobre al 10 novembre sarà vietata la costruzione di monumenti o lapidi o l'introduzione di materiali nei cimiteri.

ART. 85

Tutti i materiali ed oggetti provenienti da tombe o da cappelle rimosse o demolite, perché scadute o cadute in prescrizione, sono di proprietà comunale.

L'Amministrazione provvederà alla loro inutilizzazione.

CAPO 15

PIANTAGIONI

ART. 86

Sulle fosse comuni decennali e sulle tombe private a concessione è permessa la formazione di giardinetti e piantagioni purchè non sporgano arbusti o fiori oltre i limiti della concessione.

ART. 87

Attorno alle cappelle è concessa la piantagione di fiori e di alberi senza limite di altezza, purchè non sporgano dalla area concessa.

ART. 88

Tutte le piantagioni dovranno essere mantenute decorosamente ed all'altezza prescritta a cura degli interessati.

Il personale del cimitero è autorizzato ad estirpare quelle piantagioni che non siano perfettamente curate, regolari e che risultino indecorose.

CAPO 16

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 89

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Da tale giorno sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali di polizia mortuaria anteriori al presente regolamento.

ART. 90

Le concessioni precedenti al presente regolamento sono valide quando risultino da regolari contratti e che questi risultino specificatamente espresse, indipendentemente da quando fosse stato uso concedere nel passato.